



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2514/2025

**OGGETTO: CARROZZERIA FIRST ONE S.R.L., VIA MONTALLEGRO 32F, GENOVA.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI
EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2778_2025.docx

Hash:

8220B615A8B523AFDD000660255A05558CB0CA4CE753B0FD0E64F3C02F039AFBBE39703F84422B2
51BEDDD4428AA25C8AA2215CAE280A08DFD84CCE0830C308C

Nome file allegato: Allegato 1 Emissioni in First One.pdf

Hash:

F2D68B91543CDEB5BD07DFED4E4E6BDCB5018FCA3D862AE234B92B6B0720D4CBFD9CDEBE2AFB3
120A5DF40B2DD48C7A9E0501BDAB7DD103A77CF270CC9696F44

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2514/2025

Oggetto: CARROZZERIA FIRST ONE S.R.L., VIA MONTALLEGRO 32F, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 17/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

FIRST ONE S.r.l. svolge attività di carrozzeria presso l'insediamento sito a Genova in Via



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Montallegro 32F;

con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. Prot.247/AT del 04.05.2011, in scadenza nel 2026 l'Azienda è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle emissioni in atmosfera originate dall'attività di cui sopra;

l'autorizzazione di cui sopra era stata inizialmente rilasciata alla Carrozzeria Montallegro e poi successivamente aggiornata e volturata a FIRST ONE SRL con A.D. n. 5/2019 del 03.01.2019 di Città Metropolitana di Genova;

ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 28338 del 13.05.2025 l'Azienda ha fatto pervenire, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 3227 del 29.05.2025 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 28662 del 14.05.2025 il Comune di Genova ha confermato che l'Azienda è dotata di Nulla Osta Acustico reso in dichiarazione sostitutiva n. pratica 121800 del 10/07/2020 – prot. n. 201371;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 33272 del 04.06.2025 ASL3 Genovese ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale (D.G.R. 1197/2013) ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 34613 del 09.06.2025 ASL3 Genovese ha richiesto all'Azienda integrazioni in merito alla conformità dell'impianto elettrico;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40255 del 04.07.2025 l'Azienda ha trasmesso, come integrazioni volontarie, dichiarazione attestante l'assenza di interventi edilizi in progetto, dichiarazione successivamente pervenuta anche tramite S.U.A.P. con nota prot. n. 40329 in pari data;

ASL 3 Genovese e Comune di Genova non hanno fatto pervenire i propri pareri di competenza, rispettivamente in materia di igiene pubblica e di urbanistica-edilizia, i quali pertanto sono assunti favorevoli senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

relativamente richiesta della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico formulata da ASL 3 Genovese, non riscontrata dall'Azienda, si ritiene che la stessa non abbia attinenza con la materia ambientale oggetto della presente autorizzazione;

si richiama invece il parere favorevole, sotto il profilo urbanistico-edilizio, espresso dal Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Genova con nota n. 265934 del 28.07.2010 e riportato nell'autorizzazione Prot.247/AT del 04.05.2011 in scadenza, del quale si riporta il seguente stralcio:

"...Gli impianti oggetto della richiesta di rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricadono in zona che il P.U.C. approvato con D.P.G.R. N. 44 del 10/03/2000, destina a Tessuto Urbano e di Frangia B, sottozona BB-CC, residenziale e di conservazione.

La funzione non risulta tra quelle ammesse nella suddetta zona dalle n.d.a. del vigente P.U.C.

Tuttavia, trattandosi di rinnovo autorizzazione alle emissioni relativo ad attività esistente, si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai sensi dell'art. BB-CEI punto 3.

Quanto sopra esclude ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa, che dovrà comunque risultare non inquinante secondo le vigenti norme di igiene ambientale, restando fatte salve le autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie";

Rilevato che

l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha proposto il riferimento alla Tabella 2, punto 5.2, dell' Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto che

relativamente all'emissione E1, originata dalla cabina di verniciatura, non si debba accordare la nuova frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, più permissiva della precedente, visto il contesto urbanistico dove è sita l'attività, e debba quindi mantenuta la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 dell'Allegato 5.2 alla D.G.R. 808/2020;

per la stessa emissione E1 debbano essere confermati i valori limite già applicati, conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.";

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata sotto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'attività di saldatura sia scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto condotta largamente sotto la soglia di consumo di materie prime, oltre la quale, come indicato all'allegato 5.2 della D.G.R. 808/2020, è necessaria l'autorizzazione alle missioni in atmosfera;

che la suddetta attività di saldatura debba comunque essere svolta in presenza di idonei ricambi d'aria o con sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 1984 del 20.09.2017 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente a Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contaore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contaore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 e alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che in data 03.06.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 04.06.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 08.05.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che è stata redatta dal responsabile del procedimento la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 55319 del 16.09.2025, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere al rilascio alla carrozzeria FIRST ONE S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Montallegro 32F, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla carrozzeria FIRST ONE S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Montallegro 32F, così come rappresentata in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- carrozzeria FIRST ONE S.r.l.;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 127 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 13.05.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Ambiente

Servizio Tutela Ambientale

Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera

ALLEGATO 1. – EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITA' DELLA CARROZZERIA FIRST ONE SRL PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN VIA MONTALLEGRO 32F, NEL COMUNE DI GENOVA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La carrozzeria è situata nei fondi siti al piano terreno di un condominio di civile abitazione.

L'attività eseguita è costituita dalla riparazione di carrozzeria di autoveicoli e meccatronica, in essa pertanto non si possono individuare tipologie di lavorazioni ripetitive e standardizzate se non quelle derivanti dalle operazioni di verniciatura, consistenti in:

- Preparazione dei pezzi da verniciare (più raramente l'intera autovettura) tramite carteggiatura.
- Applicazione del fondo.
- Applicazione della vernice con una o più mani di vernice (variabile in base al tipo di rivestimento da applicare).

Il ciclo di lavoro è tipico delle carrozzerie e prevede nella fase iniziale la preparazione del pezzo o dell'auto da riparare, attraverso l'utilizzo di attrezzature manuali, non elettriche, martelli, pinze, giraviti ecc. ed attrezzature elettriche, trapani, mole a disco, smerigliatrici, saldatrici, ecc.

Le successive operazioni di stuccatura, sia a spatola che a spruzzo, di carteggiatura, possono essere eseguite con attrezzature manuali elettriche o con semplice smerigliatura a mano con tele ad umido.

Le operazioni di carteggiatura sono sempre eseguite con aspiratore localizzato o parete aspirante, utilizzata esclusivamente per l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

E' presente una zona per la preparazione dei prodotti vernicianti compartimentata, nonché un macchinario chiuso per il lavaggio attrezzi (Safety Kleen).

Materie prime utilizzate

Materia prima	Consumo (anno)
Prodotti vernicianti a solvente (pronti all'uso)	40 kg
Prodotti vernicianti all'acqua (pronti all'uso)	350 kg
Diluenti per lavaggio attrezzi	100 kg
Detergenti per la preparazione delle superfici	10 kg
Stucchi a spatola	50 kg
Stucchi a spruzzo	100 kg
Elettrodi rivestiti	2000
Filo continuo per saldatura	50 kg
Materiale d'apporto per processi di brasatura	10 kg

(nota: per prodotti vernicianti si intendono tutti i rivestimenti utilizzati durante il processo di verniciatura compresi primer, strato di finitura, finiture speciali per prodotti all'acqua si intendono i prodotti vernicianti pronti all'uso contenenti una quantità massima di solventi organici pari a 150 g/l)

Emissioni in atmosfera

Le operazioni di verniciatura e di eventuale lucidatura avvengono in una cabina isolata dall'ambiente di lavoro.

Dalla cabina deriva l'unica emissione in atmosfera dell'impianto, denominata E1, che convoglia a tetto le emissioni derivanti durante le fasi di applicazione dei prodotti vernicianti e di essiccazione, che può avvenire con apporto di calore per mezzo di pannelli radianti.

La cabina di verniciatura è dotata di impianto di abbattimento dotato di filtro per il particolato solido e filtro a carbone attivo.

Le caratteristiche dell'emissione E1 sono le seguenti (a 0°C e 1013 hPa):

Emissione E1

Impianti/macchine di provenienza:	cabina di verniciatura
Portata (in fase di applicazione):	20 000 m ³ /h.
Portata (in fase di essiccazione):	15 000 m ³ /h.
Quota di emissione:	22 metri s.l.s.
Lati camino:	0,6 x 0,6 m.
Inquinanti presenti:	polveri, COV.
Impianto di abbattimento:	filtro per particolato solido e filtro a carboni attivi.

Caratteristiche filtro per particolato solido:

Tipologia:	filtro a tessuto.
Tipo di tessuto:	fibra sintetica.
Velocità di filtrazione:	0,35 m/s.
Metodo di pulizia:	sostituzione.
Efficienza filtro:	> 98%.
Superficie filtrante:	19 m ² .
Sostituzione prefiltri:	quando necessario
Sostituzione filtri:	quando necessario

Caratteristiche filtro a carboni attivi:

Peso di carbone installato:	240 Kg.
Superficie totale:	13,5 m ² .
Velocità di attraversamento:	0,41 m/s.
Tempo di contatto:	0,09 s.
Densità carbone:	517 kg/m ³ .
Volume carbone attivo:	0,48 m ³ .
Efficienza di abbattimento:	> 80%.
Sostituzione carbone attivo:	ogni 240 h.

PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate le prescrizioni che la CARROZZERIA FIRST ONE SRL per l'attività svolta presso il sito di Via Montallegro 32F, nel Comune di Genova, ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, e segnatamente dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. L'emissione E1, derivante dalle attività di verniciatura in cabina dedicata dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione (riferiti a 0 °C e 1013 hPa):

E1

portata (in fase di verniciatura):	20 000 Nm ³ /h
portata (in fase di essiccazione):	15 000 Nm ³ /h

polveri: 3 mg/Nm³
Sostanze organiche volatili (COV): 80 mg/Nm³.

2. Non è ammesso l'utilizzo di prodotti contenenti solventi organici clorurati, sostanze appartenenti alle varie classi della tabella A1 e della tabella A2 di cui alla parte II allegato I parte V D. Lgs. 152/2006 ed alle classi 1 e 2 della tabella D di cui alla parte II allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;
3. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, dovranno essere svolte in cabina di verniciatura con i sistemi di aspirazione ed abbattimento in funzione.
4. Le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, dovranno essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata. Le emissioni dovranno essere aspirate e collegate al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura.
5. Le operazioni di pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi dovranno essere svolte con la macchina di lavaggio a ciclo chiuso o in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura.
6. La cabina di verniciatura dovrà essere munita di apposito orologio contaore, con almeno 4 cifre, il quale dovrà attivarsi automaticamente e simultaneamente all'attivazione dell'aspiratore della cabina di verniciatura.
7. L'Azienda non potrà procedere all'installazione di condotti bypass dei carboni attivi o dei filtri per le polveri.
8. I carboni attivi contenuti nei filtri (240 kg secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza) dovranno essere sostituiti, ogni 240 ore di funzionamento della cabina di verniciatura; i carboni attivi utilizzati devono avere densità maggiore o uguale a 450 Kg/m³. I filtri per il particolato solido dovranno essere sostituiti quando necessario.
9. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a carbone attivo o filtri per il particolato solido) la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; tale procedura dovrà essere seguita anche nel caso di disservizio dell'apparecchio contaore.
10. Le operazioni di carteggiatura effettuate con elettrotensili dovranno essere eseguite con apparecchiature già dotate di proprio sistema di aspirazione e filtrazione delle polveri ad alta efficienza o con dispositivi di aspirazione mobili in base alle migliori tecniche disponibili, nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro. Dovranno essere eseguite tutte le attività di manutenzione indicate nel libretto del costruttore.
11. Entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento dirigenziale l'azienda dovrà procedere a verifica analitica dell'emissione **E1**, consistente nella determinazione dei parametri di portata, COV e polveri, riferiti a 0°C e 1013 hPa, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa dei COV

Norma UNI EN 13284-1:2017	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni
---------------------------	---

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova.

L'eventuale adeguamento dei condotti di emissione ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008 dovranno essere garantiti entro un anno dal rilascio del presente provvedimento. Nel caso in cui, alla data di collaudo, tali requisiti non fossero ancora soddisfatti l'azienda dovrà fornire una relazione che garantisca la rappresentatività delle sezioni utilizzate nel campionamento eseguito.

12. Entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova, ad ARPAL e ad ASL 3 le risultanze delle analisi eseguite corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze.
13. Con cadenza biennale (considerando come biennio il periodo decorrente dal 01 gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno) l'Azienda dovrà sottoporre a verifica analitica l'emissione **E1** nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri e secondo le modalità già individuati. Le risultanze dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni.
14. L'Azienda, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento dirigenziale, dovrà essere dotata di un registro, a fogli numerati e non staccabili, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana, su cui annotare, entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:
 - a) i dati (compreso di data e n. ore del contaore) relativi alle sostituzioni dei filtri a carboni attivi e per le polveri;
 - b) i consumi annuali di prodotti per le attività di verniciatura, sia a solvente che all'acqua;
 - c) le quantità annuali di diluenti utilizzati per lavaggio;
 - d) le quantità annuali di elettrodi e materiali per saldatura.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Resta ovviamente inteso ai fini del rispetto della prescrizione, che l'Azienda potrà continuare ad annotare le informazioni di cui sopra sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 1984/2017 del 20.09.2017.

15. L'Azienda dovrà conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati, sia a solvente che all'acqua, nonché la documentazione comprovante la sostituzione di ogni carica di carbone attivo.
I carboni attivi esausti dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.
16. Le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conservate presso lo stabilimento a disposizione di eventuali controlli da parte degli Enti preposti. Tali schede dovranno essere costantemente aggiornate all'ultima versione disponibile in conformità al Regolamento (UE) 2020/878 e a qualsiasi successiva normativa vigente.
17. Presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA presentata al SUAP del Genova che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

Nel caso in cui l'Azienda proceda ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, in quanto non apportanti variazioni quali-quantitative delle emissioni, dovrà preventivamente inviare la descrizione degli interventi alla Città Metropolitana di Genova ed al Comune di Genova.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: CARROZZERIA FIRST ONE S.R.L., VIA MONTALLEGRO 32F, GENOVA.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI
EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	0300371	+	400,00					98	2025		
Note: REV. 8973/2025													
TOTALE ENTRATE:				+	400,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 18/09/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale